

# MODELLI ORGANIZZATIVI: CRITERI DI VALUTAZIONE ED IMPATTO SULLE P.M.I.

Ambrogio CASSIANI  
Sostituto Procuratore  
Procura della Repubblica di Brescia

Brescia, 27 ottobre 2016

# A chi non si applica il D.Lvo 231/2001?

- All'impresa familiare;
- All'impresa individuale;
- A tutte quelle forme giuridiche che, pur caratterizzandosi per l'esistenza di un patrimonio separato, non acquistano una distinta soggettività giuridica (fondo patrimoniale tra coniugi, eredità giacente, le varie forme di comunione, i condomini);
- A tutte quelle entità patrimoniali che non generano un soggetto istituzionale, ma costituiscono solo una relazione contrattuale tra soggetti giuridici (l'associazione in partecipazione, l'associazione temporanea di imprese, i consorzi con attività interna);
- Allo Stato (ed a tutte le sue forme di articolazione istituzionale) ed a tutti gli enti territoriali;
- Enti pubblici associativi (croce rossa italiana, ACI, ordini e collegi professionali);
- Autorità amministrative indipendenti

# CARATTERI DEI M.O.

## EFFICACIA

Idoneità a prevenire in concreto

- I PROFILI AD ALTA DENSITA' NORMATIVA
- ODV
- FORMAZIONE

## SPECIFICITA'

Pensati con specifica relazione al profilo di rischio dell'ente

- RISK ASSESSMENT (la c.d. analisi del rischio)
- RISK MANAGEMENT (la c.d. gestione del rischio)

## DINAMICITA'

Devono essere costantemente adeguati al mutare della curva di rischio

- I PROCESSI ESPANSIVI ED IL DIVERSIFICARSI DEI CONTENUTI

# CRITERI DI VALUTAZIONE DEI M.O.

- EX ANTE
- EX POST

# PROFILI DI RESPONSABILITA'

- In base all'art. 5 l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio. L'interesse, inteso come finalità soggettiva, va valutato ex ante; il vantaggio, inteso come dato oggettivo, va valutato ex post.
- La lettera a) dell'art. 5 comprende i soggetti in posizione apicale (legali rappresentanti, amministratori, direttori generali) anche se di una singola unità organizzativa e non tout court), i quali devono avere, anche solo di fatto, un potere di gestione, direzione e controllo dell'attività dell'ente. I sindaci sono esclusi. L'ente va esente da responsabilità se fornisce prova che ricorrono CUMULATIVAMENTE tutte e quattro le condizioni indicate dalle lettere a), b), c) d) dell'art. 6;
- La lettera b) dell'art. 5 comprende i soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale, nel qual caso si applicano i criteri soggettivi di rimproverabilità descritti dall'art. 7;
- La disciplina degli artt. 2497 e ss. c.c. in materia di gruppo di imprese non riverbera alcun effetto sul piano penale. Il rischio penale deve essere fronteggiato sul piano organizzativo dalle singole società.

# LA COLPA DI ORGANIZZAZIONE NELLA GIURISPRUDENZA

- Cassazione sentenza n. 3615 del 20.12.2005 e sentenza n. 27735 del 18.02.2010: esiste un vero e proprio onere della prova da parte della difesa dell'ente di avere adottato m.o.;
- Sentenza G.U.P. di Milano del 17.11.2009: viene contestualizzato il giudizio in ordine all'idoneità del m.o. con specifico riferimento all'assetto normativo e disciplinare vigente all'epoca della commissione del reato presupposto (c.d. principio di esigibilità della condotta organizzativa);
- Cassazione sentenza 4677/2014: i m.o. possono (non devono) essere adottati sulla scorta dei codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria, tuttavia ogni m.o. deve poi essere personalizzato, ovvero calato nella realtà aziendale dove è destinato a trovare applicazione.
- La c.d. sentenza Thyssen (SS.UU. 38343/2014) stigmatizza la necessità che la funzione di vigilanza sia attribuita ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo

# Finalità e Contenuti del M.O.

Il m.o. deve rispondere a un complesso di esigenze (art. 6 co. 2):

1. Individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (c.d. mappatura del rischio: es° identificazione della contrattualistica rilevante);
2. Prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire (redigere documenti per attestino «chi fa e cosa fa»);
3. Specificare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
4. Costituzione dell'o.d.v. con autonomi poteri di iniziativa e controllo;
5. Adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello medesimo.

# Il M.O. nelle P.M.I.

- Manca una condivisa definizione di ente di piccole dimensioni, certamente il faro che può guidare l'interprete nella sua identificazione è quello della semplicità dell'organizzazione interna;
- L'unico riferimento normativo è l'art. 6 comma 4, che prevede una centralizzazione dei compiti di vigilanza che possono essere svolti dall'organo dirigente;
- Solo ad un'impresa strutturata in maniera «elementare» e snella che può corrispondere un modello organizzativo più *light*, meno intriso di procedure;
- In ogni caso, non cambieranno i connotati di efficacia, specificità e dinamicità che devono fondare ogni m.o.



# CONCLUSIONI

Il modello di contestazione previsto dal D.Lvo 231/2001 è in tutto e per tutto simile a quelli in cui viene contestata una ipotesi di colpa specifica nei reati puniti a titolo di colpa:

- La colpa c.d. specifica si differenzia dalla colpa generica, infatti, proprio nella fase dell'accertamento più che sotto il profilo strutturale che comunque richiede il deficit del comportamento tenuto rispetto alla regola cautelare;
- Affinché la violazione della regola cautelare di condotta possa essere considerata causa dell'evento è infatti necessaria la c.d. concretizzazione del rischio o dello scopo di protezione della norma;
- La c.d. causalità della colpa attiene al criterio di giudizio che secondo cui la responsabilità colposa va limitata a quei soli eventi lesivi del bene giuridico protetto che la regola cautelare, specificamente violata, mirava ad evitare e che rientrano, pertanto, nell'ambito dello scopo di protezione della stessa.